



N° PAP 02831-2020

Si attesta che il presente atto è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 18/12/2020 al 02/01/2021

L'incaricato della pubblicazione
COSIMO RISPOLI

COMUNE DI ANGRI

PROVINCIA DI SALERNO

AREA: UOC POLIZIA LOCALE PROTEZIONE CIVILE E SANITA

DETERMINAZIONE DSG N° 00959/2020 del 18/12/2020

N° DetSet 00189/2020 del 04/12/2020

Responsabile U.O.C.: ANNA GALASSO

Istruttore proponente: ANTONIETTA FABBROCINI

**OGGETTO: SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI E DI
GESTIONE DEL CANILE COMUNALE SITO IN ANGRI IN VIA SANTA LUCIA**
CPV:98380000-0 CIG:8545999D76 GARA N.7974280

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto

in qualità di

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00959/2020,
composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs N° 82/2005.

ANGRI, li

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

VISTO il decreto n.44 del 07.03.2019 con cui il Sindaco ha nominato la Dott.ssa Anna Galasso Responsabile della UOC Polizia Locale, Protezione Civile e Sanità, prorogato con decreto prot.12509/20 del 03.04.2020, prorogato con decreto prot.20607/2020 del 29.05.2020 e nuovamente prorogato con decreto prot.42253/20 del 20.11.2020;

VISTI gli artt.107, c.2 e 3, e 109, c.2 del D. Lgs. 267/00 e l'art.4 del D. Lgs. 165/01;

VISTA la determina del Responsabile della U.O.C. Polizia Locale DSG n. 538/2020 del 27.07.2020, con la quale sono stati conferiti incarichi e compiti specifici al personale della UOC Polizia Locale;

PREMESSO CHE:

- nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2020 vige la gestione provvisoria ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 267/200;
- con propria determina, DSG n.778 del 27.09.17, si provvedeva all'aggiudica definitiva, della gara per "l'Affidamento del servizio di Servizio di ricovero e mantenimento cani randagi nonche' di gestione del canile comunale sito in Angri alla via Santa Lucia, per anni due e mesi sei, all'Associazione Pro-Animali Randagi A.R.P. con sede in Angri alla via G. Marconi n.14, partita iva n.94012810654, di Calabrese Francesco nato il 15.12.1950 a Sant'Antonio Abate e residente ivi alla Via Santa Maria La Carità n.30, codice fiscale CLBFNC50T15I300W, che formulava l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs 163/2006;
- questo Ente ha sottoscritto in data 18.10.2017 apposito contratto d'appalto, Rep. 2206 conl'Associazione Pro-Animali Randagi A.R.P. con sede in Angri alla via G. Marconi n.14, partita iva n.94012810654, nella persona di Calabrese Francesco nato il 15.12.1950 a Sant'Antonio Abate e residente ivi alla Via Santa Maria La Carità n.30, codice fiscale CLBFNC50T15I300W;
- il giorno 18.04.2020, il contratto è scaduto per decorrenza dei due anni e mesi sei dal giorno della stipula;

CONSIDERATO CHE CON PROPRIA DETERMINA:

- DSG n. 205 del 17.03.2020, è stata indetta gara telematica aperta, avvalendosi della piattaforma della CUC, per "l'Affidamento del servizio di Servizio di ricovero e mantenimento cani randagi e di gestione del canile comunale sito in Angri alla via Santa Lucia, per anni due, pubblicata in GURI in data 06.04.2020 con scadenza fissata nel giorno 11.05.2020;
- DSG n. 392 del 28.05.2020, è stato preso atto delle risultanze del verbale di gara, ovvero di conclusione con esito negativo, in quanto la commissione ha escluso l'unico operatore partecipante;
- DSG n. 478 del 03.07.2020, è stato preso atto della conclusione con esito negativo della procedura di gara;
- DSG n. 499 del 13.07.2020, è stata nuovamente indetta gara telematica aperta per "l'Affidamento del servizio di Servizio di ricovero e mantenimento cani randagi e di gestione del canile comunale sito in Angri alla via Santa Lucia, per anni due – CIG 836648737C – gara n. 7818080, mediante la piattaforma telematica della Centrale Unica di Committenza;
- DSG n.838/20 del 06.11.2020 si è dato atto della conclusione con esito negativo della procedura di gara e si è assunto impegno di spesa per la proroga del servizio favore

dell'Associazione Pro-Animali Randagi A.R.P. con sede in Angri alla via G. Marconi n.14, partita iva n.94012810654, di Calabrese Francesco nato il 15.12.1950 a Sant'Antonio Abate e residente ivi alla Via Santa Maria La Carità n.30, codice fiscale CLBFNC50T15I300W, che svolge attualmente per l'Ente, fino all'espletamento di nuova procedura di gara.

RITENUTO:

- necessario bandire nuova gara per affidare il servizio di ricovero e mantenimento cani randagi nonché di gestione del canile comunale sito in Angri alla via Santa Lucia a nuovo soggetto;
- che allo stato dei fatti possa trovare applicazione per l'affidamento del contratto di cui trattasi la *procedura aperta* prevista dall'art. 60 del D.lgs n. 50/2016, in quanto maggiormente idonea al raggiungimento dell'obiettivo prefissato;
- che l'importo complessivo del contratto, ammonta a presumibili **€ 109.680,00** oltre Iva in quanto la struttura può ospitare max 60 cani e il prezzo a base d'asta è di euro 2,00 pro-cane e pro-die (il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa l'eventualità di rinnovo del contratto per mesi 6, ai sensi dell'art. 35 c.4 del D.Lgs. n.50/16);

PRESO ATTO che l'art. 37, comma 4, del D.lgs n. 50/2016 (come modificato dal decreto cd. *Sblocca cantieri*) ha stabilito che, per i comuni non capoluogo di provincia, fermo restando l'obbligo di rivolgersi agli strumenti di acquisto o di negoziazione telematici per affidamenti di servizi di importo al disotto della soglia comunitaria, la possibilità di ricorrere a Centrali di committenza costituite dagli stessi comuni per procedure ordinarie;

CONSIDERATO:

- che è stata costituita la Centrale Unica di Committenza per la gestione associata degli affidamenti di lavori, servizi e forniture, tra i Comuni di Nocera Inferiore, Angri e Mercato San Severino, con approvazione del relativo schema di convenzione, giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 28/2016;
- che è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 87/2016 il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della Centrale Unica di Committenza;
- che la CUC tra i Comuni di Nocera Inferiore ed Angri è stata regolarmente accreditata presso l'ANAC, giusto attestato di iscrizione in AUSA cod. n. 550636, con la nomina a RASA della Dott.ssa Anna Parascandolo, dipendente del Comune di Nocera Inferiore;

RILEVATO che dal 18.10.2018 è entrato in vigore l'obbligo, per tutte le stazioni appaltanti, di utilizzare mezzi di comunicazione elettronica nell'ambito delle procedure di gara, così come previsto dal comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. e che pertanto tutte le procedure di gara di importo superiore alla soglia comunitaria ovvero espletate mediante procedure tradizionali (aperte, ristrette etc.) necessitano di essere implementate mediante piattaforme digitali;

RITENUTO necessario pubblicizzare il bando di gara mediante le seguenti modalità, dando atto che l'importo a base d'asta ammonta a complessivi € 109.680,00, oneri fiscali esclusi:

- pubblicazione per estratto sulla GURI;
- pubblicazione sulla piattaforma ANAC;
- pubblicazione all'Albo Pretorio online e sul link "Amministrazione Trasparente" della

- stazione appaltante e della CUC;
- pubblicazione, per estratto, sul BURC (ex art.19 c.3 della L.R. n.3 del 27.02.07);
- sul sito del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

CONSIDERATO per la pubblicazione si provvederà ad assunzione d'impegno con atto a parte;

RILEVATO ALTRESÌ CHE:

- con determina DSG n.823 del 30.10.2020 è stato affidato alla ditta Project Finance 4.0 srls di Salerno il servizio di supporto al Rup, con relativo impegno di spesa;
- con nota prot. 42909/20 del 25.11.2020 si è provveduto a conferire incarico alla suddetta ditta per la predisposizione degli atti necessari, propedeutici e conseguenti, in riferimento alla gara de quo;

PRESO ATTO CHE l'onere consequenziale per la procedura de quo trova copertura finanziaria alla codifica di bilancio n. 03.01.1.03.0120;

RITENUTO:

- disporre l'indizione di gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 3 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016, al fine di provvedere all'affidamento di cui trattasi;
- approvare, pertanto, i relativi atti di gara, assumendo, altresì, opportuno impegno di spesa a valere sul bilancio comunale per un importo complessivo di € 133.809,60 - comprensivo dell'IVA al 22% se dovuta;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall'art. 1 c. 41 della legge n. 190/2012, e dall'art. 6 c. 2 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, non sussiste conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del presente procedimento;

DATO ATTO che per l'affidamento del servizio di cui trattasi è stato generato nel sistema SIMOG dell'AVCP il seguente CIG 8545999D76;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO il D. Lgs. n.33/2013;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L.;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO l'art.3 del D.L. 174/12 convertito in legge n.213/2012;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, trascritte ed approvate, di:

- approvare il relativo disciplinare di gara, capitolato e schema di contratto, per l'affidamento del servizio di ricovero e mantenimento cani randagi e di gestione del canile comunale del Comune di Angri, sito alla via Santa Lucia;

- indire la gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del contratto pubblico avente ad oggetto l'appalto di cui trattasi;
- stabilire in conformità all'art. 192 del D.lgs n. 267/2000, che:
 - a) la procedura per la scelta del contraente è una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 comma 1, del D.lgs n. 50/2016;
 - b) i requisiti dell'affidatario del contratto sono contenuti nel disciplinare di gara;
 - c) il criterio per la scelta dell'offerta migliore è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.lgs n. 50/2016;
 - d) i criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa per la valutazione dell'offerta sono contenuti nel disciplinare di gara al presente provvedimento;
 - e) il metodo di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa è quello aggregativo compensatore;
 - f) i coefficienti della prestazione dell'offerta sono determinati per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa mediante il metodo del "attribuzione discrezionale dei punteggi";
 - g) i coefficienti della prestazione dell'offerta sono determinati per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa attraverso il metodo dell'interpolazione lineare;
 - h) i termini per la ricezione della offerta di gara saranno di giorni 30 dalla pubblicazione del bando di gara;
 - i) le clausole principali del contratto sono contenute nel relativo Capitolato speciale d'appalto;
 - j) la durata del contratto è di anni 2 oltre ad eventuale proroga di mesi 6;
- di confermare che il Responsabile unico del procedimento (Rup) è **dott. ssa Anna Galasso** funzionario responsabile del UOC Polizia Locale, Protezione Civile e Sanità;
- di stabilire, in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 1 lett. b), del DM Infrastrutture e Trasporti 02.12.2016, di procedere alla pubblicazione del bando di gara nel seguente modo:
 - a) in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) serie speciale relativa ai contratti pubblici;
 - b) sul «profilo di committente» della stazione appaltante;
 - c) sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture;
 - d) sulla piattaforma Anac;
 - e) sul Burc;
- dare atto che la gara sarà una procedura telematica aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n.

50/2016, con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 3 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di ricovero e mantenimento cani randagi e di gestione del canile comunale sito in Angri alla via Santa Lucia, per un importo complessivo presunto di € 109.680,00 -oneri fiscali esclusi;

- assumere, il seguente impegno giuridico, di € 133.809,60 (importo a base d'asta con inclusi gli oneri fiscali, se dovuti), imputando l'importo nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue, fatto salvo il permanere degli equilibri di bilancio:

Codice capitolo ex D.Lgs. 118/2011	Competenza Fondo pluriennale	2021	2022	2023
03.01.1.03.0120	Competenza	€ 44.655,00	€ 53.436,00	€ 35.718,40

- stabilire che il contratto con il soggetto che risulterà aggiudicatario, verrà stipulato in forma pubblica amministrativa;
- dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica;
- disporre la registrazione e la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale internet dell'Ente;
- trasmettere al Responsabile per la Trasparenza per la pubblicazione nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente.
- trasmettere il presente provvedimento, agli uffici della CUC al fine di attivare le relative procedure di gara;

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147 del D. Lgs. 267/00.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.



Rep. n. del

SCHEMA DI CONTRATTO

SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI E DI GESTIONE DEL CANILE COMUNALE SITO IN ANGRI IN VIA SANTA LUCIA

CPV:98380000-0

CIG:8544999D76

GARA N.7974280

L'anno duemila..... il giorno.....del mese dipresso la residenza municipale del Comune di Angri (SA) p.zza Crocifisso n.1;

Innanzitutto a me, dott....., Segretario Comunale del Comune di Angri, sono presenti:

- Dott. nato aile residente in.....alla via....., domiciliato per la carica presso la sede comunale, in qualità di in rappresentanza e per conto di questo Comune (C.F. n.....);

- Dott. nato aile residente in.....alla via....., nella sua qualità di Responsabile della societàcon sede in..... P. IVA - giusta procura, domiciliato per la carica presso la sede della società;

I comparenti, della cui identità personale io, Segretario Generale sono certo, rinunciano alla presenza di testimoni e con questo atto convengono quanto segue:

Premesso

- che con determinazione DSG n..... del del Responsabile del U.O.C. Polizia Locale, protezione Civile e Sanità è stata bandita la gara avente per oggetto l'affidamento del servizio di ricovero e mantenimento cani randagi e di gestione del canile comunale sito in Angri in via Santa Lucia per anni e mesi sei.

- che l'appalto è stato aggiudicato alla societàcon sede in P.IVA.....;

- che l'aggiudicazione definitiva è stata determinata con atto dirigenziale DSG n..... del

- che l'impegno di spesa è stato assunto con pari atto dirigenziale;

Tanto premesso tra le parti si stipula e si conviene quanto segue:

Art. 1 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO





Il Comune di Angri affida alla società....., nella persona del suo legale rappresentante qui intervenuto, che accetta, l'affidamento del servizio di ricovero e mantenimento cani randagi e di gestione del canile comunale sito in Angri in via Santa Lucia per anni due.

Il servizio è affidato e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalità dedotti e risultanti nel Contratto e nel Capitolato e Disciplinare di gara del servizio, che si intende qui interamente richiamato, e che la società..... dichiara di conoscere ed accettare.

Art. 2 DURATA DEL CONTRATTO

Il Contratto sarà valido ed efficace per anni due decorrenti dalla data di sottoscrizione.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Codice (eventuale proroga ex art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 del servizio per un ulteriore periodo di mesi sette). In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli.

Art. 3 CORRISPETTIVI

Per il servizio in oggetto, il Comune di Angri si impegna a corrispondere all'aggiudicatario un corrispettivo pro-cane e pro-die pari a € (...../....) oltre IVA, laddove dovuta.

Art. 4 MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La societàemetterà mensilmente fattura rispettivamente per il servizio da essa reso.

Le competenze saranno liquidate, con frequenza mensile, con riferimento al numero dei cani ricoverati mensilmente nel canile comunale.

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs n. 231/2002 e s.m.i il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato entro e non oltre 30 giorni dalla data di emissione della fattura mediante versamento sul conto corrente n.....

Art. 5 VALORE DEL CONTRATTO

Si dichiara che il valore del Contratto è pari a € (...../....) oltre IVA.

ART. 6 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di cui trattasi deve essere espletato nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari nazionali e regionali vigenti in materia d'igiene sanità e servizi veterinari, con particolare riferimento alla Legge n.281/91 ed alla L.R. n.3/19. Sarà obbligo del gestore e, sono a suo carico, i relativi oneri finalizzati a predisporre ogni intervento e/o adempimento necessario a garantire che la gestione della struttura avvenga in piena conformità con gli obblighi dettati dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, igiene e sanità.





Nel canile dovranno trovare accoglienza esclusivamente i cani recuperati nel territorio del Comune di Angri dal competente servizio di accalappiacani della ASL SA in quanto vaganti per essere anagrafati e sottoposti a trattamenti sanitari, così come previsto dalle normative vigenti.

Qualora vengano abbandonati dei cani da parte di terzi all'interno od in prossimità del canile comunale, il

gestore è tenuto a richiedere l'immediato intervento del Servizio Veterinario dell'ASL SA onde consentire l'identificazione del/dei possessori dei cani abbandonati ed i successivi provvedimenti di legge.

Presso il canile permanente potranno essere accolti unicamente cani che siano stati sterilizzati ed anagrafati e che abbiano trascorso il prescritto periodo di osservazione presso il reparto contumaciale.

Il Gestore dovrà provvedere alla sterilizzazione degli animali

Al gestore, per lo svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato, spetta nominare e comunicare sia al Comune che al Servizio Veterinario dell'ASL SA, un Responsabile della struttura costituita sia dal canile sanitario che dal rifugio, che curi l'applicazione di tutti gli adempimenti derivanti dal presente Capitolato.

Fatte salve tutte le competenze in merito a carico del Servizio Veterinario dell'ASL SA, fino a tale nomina, le funzioni, i compiti e le responsabilità a carico del responsabile della struttura, saranno attribuite al firmatario del relativo contratto.

ART.7 - COMPITI E SPESE A CARICO DEL GESTORE

1. Il gestore nello svolgimento del servizio deve provvedere:

- a. all'aggiornamento del registro delle presenze, annotando la data di entrata e di uscita, a qualunque titolo (affidamento e/o decesso, trasferimento);
- b. alla comunicazione con cadenza settimanale, al Servizio Veterinario competente per territorio e all'Amministrazione Comunale di Angri di tutti i decessi;
- c. ad intrattenere rapporti corretti con il Cittadino e le Associazioni di volontariato (tali rapporti saranno regolati mediante affissione all'ingresso della struttura/e di apposito cartello);
- d. a far conoscere, dietro richiesta dell'Amministrazione formulata anche per le vie brevi, il numero dei cani custoditi al momento;
- e. a collaborare con il Servizio Veterinario della ASL competente per territorio alla cattura dei cani randagi vaganti sul territorio di Angri;
- f. a collaborare con il Servizio Veterinario della ASL, secondo quanto disposto dalla normativa vigente;
- g. a concordare e predisporre, di concerto con il Comune, campagne di informazione, educazione e sensibilizzazione, rivolte ai proprietari di animali, ai giovani in età scolare e alla cittadinanza, per favorire un corretto rapporto con gli animali, il rispetto della loro vita e del loro habitat, anche al fine di evitarne l'abbandono e favorirne l'adozione.
- h. garantire un servizio di assistenza diurno, notturno, domenicale e festivo, qualsiasi siano le condizioni atmosferiche.

2. Competono al gestore nello svolgimento dell'attività di mantenimento dei cani e gestione del canile:

- a. garantire negli orari di apertura al pubblico un servizio di riferimento, sia telefonico che diretto, per tutti i cittadini, fornendo informazioni sui cani ritrovati o smarriti, sui servizi attuati dal Comune in favore degli animali, sulle disposizioni legislative e normative vigenti, etc.;
- b. dotarsi di apposito portale web contenente le informazioni relative agli animali ospitati presso la struttura, garantendo al comune l'accesso ventiquattro ore al giorno ai dati degli animali ospitati per proprio conto;
- c. farsi carico delle spese di acquisto del cibo, vaccini, integratori, medicinali, materiale ambulatoriale, di pulizia e di disinfezioni;
- d. garantire i controlli sanitari, le profilassi di malattie di provenienza igienico sanitaria, le vaccinazioni;
- e. la tutela igienico/sanitaria dei cani ricoverati, attenendosi alle disposizioni del medico veterinario;





- f. la igienicità e pulizia degli ambienti adibiti alla ospitalità dei cani, attenendosi alle disposizioni di un medico veterinario;
- g. la alimentazione sana ed adeguata ed un buon trattamento degli animali ricoverati, attenendosi alle disposizioni di un medico veterinario; il Gestore si impegna inoltre alla somministrazione di una alimentazione differenziata qualora se ne rappresentasse la necessità (animali anziani, animali che necessitano di alimentazione differenziata, cuccioli, etc);
- h. provvedere a garantire personale specializzato a fini dello svolgimento del servizio oggetto del presente appalto, in conformità a quanto previsto e prescritto dalla L.R. n.3/19;
- i. la stipula di un idoneo contratto di assicurazione, ai sensi della Legge n. 266/1991 e relativi decreti di attuazione, per i danni che dovessero subire gli addetti durante lo svolgimento dell'attività e per danni a terzi eventualmente derivanti dalla medesima attività, trasmettendone copia al Comune di Angri.
- l. lo smaltimento delle carcasse dei cani che avverrà secondo le indicazioni del Servizio Veterinario competente e con le modalità prescritte dal competente Ufficio di Igiene e Sanità Pubblica.
- m. Il Gestore dovrà garantire l'accesso ai Volontari delle Associazioni di Volontariato di Protezione Animale, iscritte all'apposito Albo Regionale di Volontariato, che dovranno rispettare l'orario di servizio del personale del gestore.
- n. Il Gestore dovrà provvedere all'espletamento dei controlli sanitari di primo livello di cui alla lett. l, c.1, art.2 della L.R. n.3/19;
- sterilizzazione degli animali, prima della cessione ai soggetti affidatari in esecuzione dell'art. 9 comma 5 della Legge Regione Campania n° 16/2001.
- Per l'espletamento di tutte le sopracitate attività connesse con il regolare funzionamento della struttura il Gestore potrà utilizzare:
- lavoratori dipendenti per i quali siano rispettate le vigenti normative in materia di lavoro subordinato;
 - volontari iscritti ad associazioni riconosciute.

ART. 6 - DIREZIONE SANITARIA DEL CANILE/ ASSISTENZA VETERINARIA

Il gestore, ai sensi della L.R. 3/2019 art 11, comma 7, nell'ambito del canone di cui al precedente art.3, assume l'onere di garantire la direzione sanitaria del canile attraverso un medico veterinario libero professionista convenzionato iscritto all'Ordine dei Medici Veterinari.

Il nome del professionista convenzionato deve essere comunicato all'Amministrazione contestualmente alla consegna del servizio.

Le presenze al canile del direttore sanitario sono annotate in apposito registro.

Il Veterinario/Direttore Sanitario dovrà intervenire in caso di eventuale emergenza nonché essere presente presso la struttura per il tempo necessario ad espletare le prestazioni qui di seguito descritte:

- a) controllo degli animali, all'ingresso della struttura, o entro 24 ore, tramite visita clinica, ricerca tatuaggio o microchip ed esecuzione degli esami ordinari ;
- b) redazione della scheda sanitaria (cartacea ed informatizzata);
- c) trattamenti antiparassitari e profilassi della leishmaniosi secondo protocolli vigenti;
- d) vaccinazioni;
- e) consulenza ed assistenza, ove necessaria, per l'inserimento dei cani nella struttura, per la formazione dei gruppi e relativa socializzazione;
- f) consulenza ai volontari per l'attività volta al benessere degli animali;
- g) trattamenti terapeutici medici e chirurgici, anche d'urgenza, ritenuti necessari di volta in volta nonché in base alla epidemiologia locale della struttura e del territorio;
- h) accertamenti diagnostici;





- i) fornitura farmaci e rifornimento vaccini e presidi sanitari;
- j) smaltimento rifiuti speciali;
- k) soppressioni eutanasiche;
- l) controllo igienico sanitario generale degli ambienti e valutazione per il rispetto del benessere animale (efficienza delle pulizie, ordine, temperatura, umidità, ricambi aria etc.);
- m) formazione del personale che opera al governo e assistenza degli animali della struttura;
- n) controllo della qualità degli alimenti utilizzati e del relativo razionamento con consulenza al personale adibito alle operazioni di alimentazione;
- o) relazione bimestrale;
- p) presenza in canile per almeno 3 volte la settimana.

ART. 7 - REGISTRI

Il Gestore è obbligato alla tenuta del registro vidimato, di cui al c. 8, art.11 della L.R. n.3/19.

ART. 8 - MANUTENZIONE DELLA STRUTTURA

Competono al Comune le spese per la manutenzione straordinaria dei manufatti ed impianti presenti nel canile comunale nonché le spese per l'adeguamento del canile a nuove disposizioni normative che dovessero intervenire in materia.

Competono al gestore le spese per la manutenzione ordinaria degli immobili e degli spazi esterni costituenti il canile nella sua interezza, saranno a carico del gestore, compresi i consumi d'energia elettrica, acqua ed altre forniture. Ciascun intervento di manutenzione a carico del gestore dovrà essere eseguito nel rispetto degli obblighi vigenti, anche in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Tali operazioni vengono di seguito sommariamente, ma non esaustivamente, elencate:

- pulizia della struttura;
- allo stoccaggio, raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali, pericolosi e non, inclusi quelli sanitari, da eseguirsi secondo le prescrizioni delle vigenti normative in materia di rifiuti;
- manutenzione dell'impianto elettrico ed idrico fognante, con sostituzione o riparazione di elementi o componenti che dovessero risultare non più efficienti o deteriorati;
- manutenzione e pitturazione periodica (almeno una volta l'anno) di tutte le opere in ferro ed in muratura presenti nella struttura: recinzioni, infissi, servizi igienici, gabbie, ecc.;
- regolare svuotamento e smaltimento dei pozzi di raccolta reflui;
- manutenzione delle aree a verde annesse alla struttura.
- la mappatura dei luoghi e alla dichiarazione di avvenuto trattamento raticida

Il Comune di Angri si riserva la facoltà di indicare la qualità e la quantità dei materiali o dei componenti da utilizzare nelle operazioni di manutenzione, così come di ordinare l'esecuzione di interventi manutentivi ordinari e straordinari, che reputasse necessari per il buon mantenimento della struttura pena la decadenza del contratto per colpa grave del gestore in caso di persistente inottemperanza.

E' vietato al gestore apportare innovazioni o migliorie alla struttura non autorizzate dal Comune di Angri.

Il gestore potrà effettuare, previa autorizzazione scritta del Comune lavori di miglioria della struttura a propria cura e spese. Al termine del rapporto, il Comune sarà sollevato, senza alcun obbligo di indennizzo, da eventuali richieste di rimborso spese sostenute dal gestore per tali spese.





ART.10 - CUSTODIA DELLA STRUTTURA

Il gestore, è obbligato a garantire la custodia e la vigilanza della struttura, per tutto il periodo di vigenza del contratto, mediante apposito personale incaricato.

Il gestore o persona delegata dovrà garantire, attraverso apparecchi telefonici fissi e portatili, la reperibilità 24 ore su 24 di qualsiasi giorno incluso festivi e prefestivi su chiamata del Comune di Angri e del Servizio Veterinario per gli adempimenti agli obblighi del presente capitolato.

ART. 11 - CATTURA, RICOVERO E SISTEMA DI RILEVAZIONE

La cattura dei cani randagi ed il loro trasferimento nel rifugio dovrà essere effettuata esclusivamente tramite il personale del Servizio Veterinario della ASL, a ciò preposto. Al momento del ricovero al canile-rifugio, ogni cane catturato sarà schedato c/o l'anagrafe canina istituita presso la ASL di competenza e, nel più breve tempo, microchippato dal personale addetto del servizio Veterinario dell'ASL, con spesa a carico dell'ASL; la scheda segnaletica compilata per ogni cane, dovrà essere redatta in triplice copia, a cura dello stesso Servizio Veterinario da destinarsi rispettivamente: una al canile permanente, una al Comune di Angri ed una agli atti del Servizio Veterinario.

ART.12 - ADOZIONE

Il Gestore dovrà garantire la massima operatività della struttura finalizzata a raggiungere il numero massimo di adozioni degli animali e un costante benessere dei medesimi.

Il gestore, decorsi trenta giorni dalla cattura, favorirà l'adozione gratuita dei cani ricoverati nel rifugio e non riscattati dai legittimi proprietari, regolarmente iscritti all'anagrafe canina e microchippati, a privati maggiorenni, Enti ed Associazioni Protezionistiche, che diano sufficienti garanzie di buon trattamento degli stessi ed a loro totale carico.

Tale affidamento potrà avvenire in via temporanea e per cessione definitiva.

ART.13 - AFFIDAMENTO CANI RANDAGI

Il soggetto aggiudicatario dovrà collaborare con il Servizio Veterinario dell'ASL SA per gli adempimenti previsti dalla L.R. n.3/19.

ART.14 – ACCOGLIENZA DEI CITTADINI NEL CANILE COMUNALE

In applicazione del c.6, lett,a) dell'art 11 della legge regionale n.3/19, il gestore deve garantire, salvo intervenute condizioni straordinarie della struttura, orari di accesso al pubblico interessato alle adozioni per sei giorni settimanali, cinque ore giornaliere, compresa un'apertura di almeno quattro ore di un giorno festivo o prefestivo. L'orario di apertura al pubblico è comunicato al comune e al servizio veterinario ufficiale, nonché, pubblicizzato sul sito dei citati enti e chiaramente visibili all'ingresso della struttura.

ART. 15 – ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

A norma dell'art. 4 della L. n. 281/1991, così come modificato dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244, il gestore garantisce e favorisce la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani. In ogni caso i volontari hanno inoltre il diritto di svolgere le seguenti attività:

- a) monitorare visivamente tutti gli ospiti della struttura, segnalando al gestore eventuali anomalie riscontrate;
- b) verificare che tutti gli animali abbiano quotidianamente acqua fresca e pulita, provvedendo pertanto, anche al lavaggio delle ciotole
- c) entrare nei box per la pulizia degli stessi, lavaggio ciotole, accudimento dei cani.





- d) Accedere al registro di entrata e uscita dei cani ed alle singole schede identificative, al fine di agevolare l'adozione
- e) Svolgere attività per la socializzazione dei cani ospiti.
- f) Svolgere iniziative, anche all'esterno della struttura, finalizzate a favorire le adozioni ed il benessere degli animali.

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di assistenza e/o cooperazione nell'organizzazione e nella realizzazione di eventuali iniziative promosse dall'Amministrazione comunale all'interno del canile, anche con la collaborazione di associazioni di volontariato.

ART. 16 - CONTROLLO E VIGILANZA STRUTTURA

Il Comune potrà in qualsiasi momento chiedere al Servizio Veterinario della ASL di competenza, di procedere ad ispezioni in materia di Polizia Veterinaria.

In caso di reiterati esiti negativi dei controlli, il Comune potrà in qualsiasi momento disporre la revoca dell'affidamento.

L'Amministrazione Comunale – con le modalità e i tempi che riterrà più opportuno – per mezzo di suoi rappresentanti o delegati può effettuare in qualunque momento sopralluoghi all'interno della struttura al fine di verificare la rispondenza al regolare andamento del servizio, secondo le modalità indicate nel vigente disciplinare e nel rispetto della normativa vigente.

ART. 17 – PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le violazioni degli obblighi che fanno carico all'aggiudicatario e/o comunque gli inadempimenti o ritardi nello svolgimento del servizio e nell'esecuzione del contratto (così come specificato nell'art.4 del presente capitolato), saranno motivo di richiamo scritto. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 5 giorni dal ricevimento del richiamo stesso; decorso inutilmente detto termine, ovvero in caso di rigetto delle controdeduzioni stesse, è facoltà dell'amministrazione aggiudicataria procedere all'applicazione di opportuna penale variante da Euro 50,00 a Euro 100,00 per un importo annuo massimo pari al 10% del valore annuale del contratto.

Qualora l'appaltatore non adempia ripetutamente ad una qualsiasi delle clausole comprese nel presente Capitolato, e comunque in seguito all'applicazione di un numero di penali superiore a tre, il presente contratto potrà essere risolto dietro semplice comunicazione trasmessa all'appaltatore senza pretesa alcuna da parte dell'appaltatore stesso. In questo caso l'appaltatore avrà diritto solo alle competenze per le prestazioni rese.

Ferma restando la facoltà dell'amministrazione appaltante di risoluzione contrattuale in caso di mancata attivazione del servizio nel termine prescritto, l'amministrazione stessa può risolvere il contratto con semplice preavviso scritto nei casi in cui l'appaltatore sia responsabile di:

- a) ripetuta inosservanza degli obblighi contrattuali
- b) grave inosservanza delle disposizioni di legge
- c) sospensione o abbandono del servizio
- d) violazione del divieto di cessione del contratto

In caso di risoluzione per cause imputabili all'appaltatore, l'amministrazione incamererà l'intero importo della cauzione ed ha facoltà di affidare la gestione del servizio al concorrente risultato successivo migliore offerente in sede di gara.

Il contratto potrà altresì essere risolto per grave inadempimento che comprometta il recupero delle sanzioni ovvero per gravi ritardi nel compimento delle attività affidate o per gravi irregolarità.

L'esecuzione in danno, non esclude eventuali responsabilità civili o penali della Società per il fatto che ha determinato l'inadempimento. L'aggiudicatario resta responsabile dell'andamento del servizio sino alla sua riconsegna all'Amministrazione competente.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore conserverà il diritto alla contabilizzazione ed al pagamento delle sole fatture riconosciute regolari.





Per il rimborso di eventuali spese richieste, il pagamento della penalità o la refusione dei danni, l'Amministrazione potrà avvalersi di trattenute sui crediti per servizi già compiuti o sulla cauzione che dovrà essere reintegrata entro 10 giorni dall'avviso del Comune.

Art.18 TRASFORMAZIONE DELL'IMPRESA APPALTATRICE CESSIONE E SUBAPPALTO

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto e del servizio, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, se non regolarmente approvata dalla Stazione aggiudicataria, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati alla Stazione aggiudicataria. Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'art. 1406 e ss. del cc, a condizione che il cessionario, oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione del servizio.

In caso di raggruppamento, è vietata altresì ogni modificazione della composizione dello stesso se non regolarmente e previamente approvata dalla Stazione aggiudicataria, pena la risoluzione del contratto. E' altresì consentita la modificazione della composizione dell'ATI aggiudicataria nel caso di cessione del ramo di azienda da parte di un'impresa raggruppata ad un'altra facente parte del raggruppamento, purché le imprese rimanenti siano in grado di comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti negli atti di gara e l'operazione venga comunicata alla stazione appaltante nel termine di 30 giorni dal suo compimento.

E' vietato il subappalto in quanto è volontà della stazione aggiudicataria che il servizio venga svolto esclusivamente dal soggetto affidatario.

ART.19 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La stazione aggiudicatrice si riserva di verificare l'assolvimento, da parte dell'appaltatore, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 9 della Legge n. 136/2010.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG).

ART. 20 COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

Tutte le comunicazioni tra le Parti relative al Contratto dovranno essere effettuate per iscritto e dovranno essere inviate, a mezzo di lettera raccomandata a.r., ai seguenti soggetti, indirizzi e numeri di contatto:

per la società

per l'Amministrazione

ART. 21 CONTROVERSIE

Per ogni controversia o azione che dovesse sorgere o esercitarsi nell'esecuzione del presente contratto, le parti riconoscono la competenza esclusiva del tribunale di Salerno

E' esclusa la competenza arbitrale.

ART. 22 SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'aggiudicatario le spese di pubblicazione, anticipate dalla Stazione Aggiudicataria, nonché tutte le spese per tasse e diritti inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto d'appalto





relativo alla gara in oggetto, che sarà effettuata in forma pubblico amministrativa. I diritti di segreteria verranno calcolati sull'importo complessivo dell'appalto.

ART. 23 NORMA DI RINVIO

Per quanto non specificatamente previsto dal Contratto si rinvia al capitolato, al disciplinare e al bando di gara e alle vigenti disposizioni legislative.

Questo atto, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e da me Segretario Comunale completato a mano su fogli uno per facciate sette, viene da me letto ai comparenti che lo approvano e con me lo sottoscrivono.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL RESPONSABILE UOC

L'AGGIUDICATARIO

IL SEGRETARIO GENERALE



DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

APPLICARE
MARCA DA BOLLO DA
€ 10,00

GARA A PROCEDURA APERTA

**Alla CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
tra i Comuni di Nocera Inferiore, Angri e Mercato San Severino**

***Servizio di ricovero e mantenimento cani randagi e di gestione del canile comunale
del Comune di Angri***
CIG. 8545999D76

Il sottoscritto _____ nato a _____ il
_____ in
qualità di (carica sociale) _____ della società
_____ sede legale _____ sede operativa
n. telefono _____ n. fax
_____ Codice Fiscale _____ Partita IVA

CHIEDE

di partecipare alla gara di cui all'oggetto in qualità di:

- ☐ Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 art. 45 - comma 2 - lett. a);
- ☐ Società, specificare tipo _____;
- ☐ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016 art. 45 - comma 2 - lett. b);
- ☐ Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016 art. 45 - comma 2 - lett. b);
- ☐ Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 art. 45 - comma 2 - lett. c);
- ☐ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 - comma 2 - lett. d);
 - ☐ tipo orizzontale ☐ tipo verticale ☐ tipo misto
 - ☐ costituito
 - ☐ non costituito;
- ☐ Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e, art. 34, D.Lgs. 163/2006);
 - ☐ costituito
 - ☐ non costituito;
- ☐ Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 - comma 2 - lett. e);

Busta A

- ☐ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica;
- ☐ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;
- ☐ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria;
- ☐ GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett.g);

ata fine

DICHIARA:

1. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta:
.....
.....
.....
.....
2. di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a. delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta.
3. di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
4. di accettare il patto di integrità/protocollo di legalità allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012) e quindi di accettare, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;
5. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

oppure
6. non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
7. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti

Busta A

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

In caso di servizi/forniture di cui ai settori sensibili di cui all'art 1, comma 53 della l. 190/2012

8. dichiara di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia di
- oppure**
9. dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia di

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

10. dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010)
- oppure**
11. dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

12. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
13. (in caso di partecipazione alla procedura di gara di operatori economici con idoneità plurisoggettiva), che la percentuale di servizi che verrà reso da ciascun componente (art. 48, comma 4):

Denominazione impresa	parte del servizio che sarà eseguita dal singolo componente

Busta A

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

1. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
2. indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice:

_____, lì _____
(luogo, data)

Firma

(timbro e firma leggibile)

N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete o GEIE, non ancora costituiti, la presente istanza dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti di ciascun soggetto del RTI/consorzio/aggregazione di imprese/GEIE

firma _____ per l'Impresa

(timbro e firma leggibile)

firma _____ per l'Impresa

(timbro e firma leggibile)

Busta A

firma _____ per l'Impresa

(timbro e firma leggibile)

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/i soggetto/i firmatario/i.



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
tra i Comuni di Nocera Inferiore, Angri e Mercato San Severino
Provincia di Salerno
Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000
Comune Capofila Nocera Inferiore
Codice AUSA550636

DISCIPLINARE DI GARA
SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI E
DI GESTIONE DEL CANILE COMUNALE SITO IN ANGRÌ IN VIA
SANTA LUCIA

CPV:98380000-0
CIG:8544999D76 **GARA N.7974280**

1. PREMESSE

Con determina a contrarre del Responsabile del Settore n. ... deldel comune di Angri (Sa)ha stabilito di procedere all'affidamento del **servizio di ricovero e mantenimento cani randagi e di gestione del canile comunale del Comune sito in Angri alla via Santa Lucia;**

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici(in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio è **Angri (Sa) via Santa Lucia**

CIG: 8545999D76

Stazione Appaltante	Comune di Angri
Responsabile del procedimento	Dott. ssa Anna Galasso
Indirizzo	Via Michelangelo Buonarroti 7
Telefono	081 5168 227
Pec	comune.angri@legalmail.it

La procedura di gara sarà interamente svolta attraverso al piattaforma digitale di e-procurement all'indirizzo:

<https://cucnocerainferioreangri.acquistitelematici.it/>

Al suddetto link si potrà accedere anche cliccando sull'apposito banner disponibile sulla HOMEPAGE del sito internet della Centrale Unica di Committenza

1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- Bando/Disciplinare di gara;
- Modulistica;
- Progetto di cui all'art. 23 commi 14 e 15 del Codice composto da:
 - Capitolato Speciale di Appalto

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet della Amministrazione Aggiudicatrice agli indirizzi web www.comune.angri.sa.it - sezione Bandi e concorsi e sul sito della CUC.

2.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione *di quesiti scritti da inoltrare **esclusivamente attraverso la piattaforma di e-procurement all'indirizzo riportato al precedente articolo 1***, almeno 8 (OTTO) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 5 (CINQUE) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet dell'Amministrazione aggiudicatrice nonché sulla apposita sezione della piattaforma digitale.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Fermo restando quanto indicato nel precedente paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici, inerenti la presente procedura di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese sia attraverso la piattaforma digitale di e-procurement sia trasmesse all'indirizzo PEC *della stazione appaltante* e dei concorrenti come indicato nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la



medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3 OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché difficilmente possibile ed economicamente poco conveniente suddividere gli appalti in lotti funzionali.

Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Servizi di canile	98380000-0	p	€ 109.680,00
2				
Importo totale a base di gara				€ 109.680,00

L'importo di cui innanzi è da considerarsi al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, è comprensivo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo a base di gara è presuntivamente pari ad € 109.680,00 oltre euro 0,00 per oneri della sicurezza per i rischi da interferenze non soggetti a ribasso.

Il corrispettivo ipotizzato tiene conto dell'eventuale proroga di cui all'art. 106, comma 11, del D.lgs n. 50/2016.

4 DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 Durata

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di **2anni** decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o del verbale di consegna sotto riserva di legge.

La stazione appaltante si riserva di prorogare il servizio per ulteriori 6 mesi per poter meglio espletare la successiva gara di appalto in conformità all'art. 106, comma 11, del d.lgs n. 50/2016.

5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara [in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:



- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6 REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

In caso di servizi/forniture di cui ai settori sensibili di cui all'art 1, comma 53 della l. 190/2012 gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

7 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCpass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 Requisiti di idoneità

- a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83,



comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) *(per le associazioni) ambedue i seguenti requisiti:*

1. **iscrizione** nel registro/albo regionale di volontariato o promozione sociale o negli appositi albi regionali del Terzo Settore;
2. **presenza** nel proprio statuto della finalità di protezione degli animali;

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

a) Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili non inferiore ad € 50.000, IVA esclusa; tale requisito è richiesto al fine di selezionare un operatore affidabile data la rilevanza e la delicatezza del servizio.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante una delle seguenti modalità:

- se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, da certificati rilasciati in originale o in copia conforme dagli enti medesimi, inseriti nel sistema AVCPassdagli operatori; in mancanza di detti certificati, gli operatori economici possono inserire nel predetto sistema le fatture relative all'avvenuta esecuzione indicando, ove disponibile, il CIG del contratto cui si riferiscono, l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso;
- se trattasi di servizi prestati a privati, mediante certificazione rilasciata dal committente o mediante copia autentica dei contratti e delle relative fatture emesse, inseriti nel sistema AVCPassdagli operatori. Resta ferma la facoltà dell'Autorità di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

a) Non è richiesto nessun requisito di capacità tecnico-professionale

7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere

assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'idoneità professionale deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di capacità economico-finanziario e tecnico-organizzativo deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da quest'ultime unitamente alla mandataria. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'idoneità professionale deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di **capacità economico-finanziario**, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale *[ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]*.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto , al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di



data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

9 SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del **40%** dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

10 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1. una garanzia provvisoria (Ente beneficiario Comune di Angri), come definita dall'art. 93 del Codice, pari a 2% del prezzo base dell'appalto, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
2. una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Tesoreria della stazione appaltante (comune di Angri);
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- a. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- b. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c. essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19/01/2018 n. 31. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi agli schemi tipo contenuti nell'«*Allegato A - Schemi Tipo*», al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19/01/2018 n. 31;
- d. avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- e. prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- f. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;



g. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
 - documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
 - copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
- h. La sottoscrizione della polizza dovrà avvenire mediante la diretta produzione del documento informatico (registrato su supporto informatico, non cartaceo, cfr. art. 20 d. lgs. n. 82 del 2005), ovvero la produzione di copia su supporto cartaceo dello stesso, sottoscritto con firma digitale.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11 SOPRALLUOGO

Il sopralluogo non è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo non è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo può comunque essere effettuato, concordandolo, almeno dieci giorni prima del termine ultimo per la presentazione dell'offerta previa richiesta di appuntamento a mezzo pec all'indirizzo: comune.angri@legalmail.it.

12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

Ai sensi dell'art 65 del D.L. 34/2020 (decreto Rilancio Italia): "Le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all'Autorità nazionale anticorruzione per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della presente norma e fino al 31 dicembre 2020.



La documentazione relativa all'offerta di gara potrà essere "caricata" nelle apposite sezioni della piattaforma digitale di e-procurement in qualsiasi momento a partire dalla pubblicazione della documentazione di gara.

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per le ore 12.00 del giorno -----

Entro il termine innanzi riportato, l'operatore economico dovrà avere cura di "inviare" la documentazione attraverso l'apposita sezione della piattaforma digitale. Scaduto il suddetto termine non sarà più possibile inviare la documentazione e, pertanto, l'operatore economico non potrà partecipare alla procedura di gara.

Sulla piattaforma digitale di e-procurement dovranno essere caricati i documenti richiesti come dettagliati al successivo paragrafo 15 avendo cura di inserire la relativa documentazione all'interno della propria "busta digitale".

Relativamente alla presente procedura di gara sono previste n. TRE "buste digitali" relative, rispettivamente, a:

- Documentazione amministrativa
- Offerta tecnica
- Offerta economica

Si precisa che tutta la documentazione prevista ed inserita all'interno di ogni singola busta digitale dovrà essere sottoscritta digitalmente e dovrà essere creato uno o più files aventi estensione .P7M.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva



correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a diecigiorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15 CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1 Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla



rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

15.2 Documento di gara unico europeo

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione in allegato, secondo quanto di seguito indicato.

1. Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

2. Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

- PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

- dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti. Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
- PASSOE del subappaltatore.

3. Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

4. Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α».

5. Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;



- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

- a) dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- b) dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
- c) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- d) accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;
- e) *[in caso di servizi/forniture di cui ai settori sensibili di cui all'art 1, comma 53 della l. 190/2012]* dichiara di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di oppure dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

- f) dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

- g) si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- h) indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
- i) autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
- j) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

- k) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.



Le suddette dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

- a) PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;
- b) documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
- c) copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto di cui al punto

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferita alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferita alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:



- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16 CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta "B – Offerta tecnica" contiene i seguenti documenti:

- a) relazione tecnica dei servizi/forniture offerti;

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto (Capitolato), pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto .

17 CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta "OFFERTA ECONOMICA" contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica predisposta esclusivamente compilando la relativa sezione della piattaforma digitale e sottoscrivendo digitalmente (file formato .P7M) il file pdf generato dalla piattaforma stessa successivamente all'inserimento delle informazioni richieste.

Comunque, e contenere i seguenti elementi:

- a) ribasso percentuale, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.
- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.
- c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice;

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

18 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

Si procede all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta

18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il



cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

Parametro valutazione	Punteggio D	Punteggio Q	Punteggio T
Organizzazione e modalità di effettuazione dei servizi	30		
Rapporti con le associazioni di volontariato	5		
Manutenzioni e pulizia della struttura	25		
Attività di comunicazione	10		
Ribasso sul corrispettivo a base d'asta		30	
Totale	70	30	0

Illustrazione criteri

1. L'offerente in apposita relazione dovrà descrivere le modalità di gestione dei servizi secondo quanto riportato nel capitolato speciale d'appalto. Saranno privilegiate dalla commissione offerte che illustrino in maniera chiara l'organizzazione del servizio con particolare riguardo alle modalità di recupero dei cani, alla loro alimentazione, all'assistenza veterinaria e alle modalità di apertura, chiusura dell'impianto e alla sua custodia. L'offerente dovrà indicare il curriculum formativo e professionale degli operatori che saranno impiegati nella gestione dei servizi.

2. La relazione dovrà illustrare le modalità di interconnessione tra il gestore e le associazioni animaliste finalizzate alla valorizzazione e controllo delle attività di gestione.

3. La relazione dovrà inoltre descrivere tutte le attività di pulizia e manutenzione programmata della struttura in coerenza con quanto specificato nel capitolato speciale di appalto. Saranno di assoluto apprezzamento della commissione attività migliorative dal punto di vista quali/quantitativo rispetto agli standard previsti nel citato capitolato.

4. L'offerente nella relazione dovrà illustrare le attività che intende implementare e valorizzare al massimo i sistemi di adozione degli animali ricoverati. Saranno graditi dalla commissione attività di comunicazione anche a mezzo organi di stampa, siti web e quant'altro possa incentivare tale servizio.

5. Il ribasso dovrà essere effettuato sulla somma riconosciuta al giorno, per ogni cane, e stimata in **euro 2,00** oltre iva.

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento **pari a 30 punti** per il punteggio tecnico complessivo. Il concorrente **sarà escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale è attribuito un coefficiente sulla base del metodo *attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario*.

La rispondenza ai parametri valutativi è determinata secondo una scala di misurazione:

Coeff.	Rispondenza
0,0	Nulla
0,1	Minima
0,2	Ridotta
0,3	Limitata
0,4	Evolutiva
0,5	Significativa
0,6	Sufficiente



0,7	Buona
0,8	Discreta
0,9	Ottima
1,0	Assoluta

A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna "Q" della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del *metodo interpolazione lineare*.

18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite seguente formula:

$$Ci = Ra / Rmax$$

dove:

- Ci** = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo;
Ra = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente *i*-esimo;
Rmax = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

18.4 Metodo per il calcolo dei punteggi

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo *aggregativo compensatore*, secondo quanto indicato nelle linee guida dell'ANAC n. 2/2016, par. VI.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$Pi = Cai \times Pa + Cbi \times Pb + \dots Cni \times Pn$$

dove

- Pi** = punteggio concorrente *i*;
Cai = coefficiente criterio di valutazione *a*, del concorrente *i*;
Cbi = coefficiente criterio di valutazione *b*, del concorrente *i*;
.....
Cni = coefficiente criterio di valutazione *n*, del concorrente *i*;
Pa = peso criterio di valutazione *a*;
Pb = peso criterio di valutazione *b*;
.....
Pn = peso criterio di valutazione *n*.

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. "riparametrizzazione" si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

19 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La giurisprudenza amministrativa si è espressa nel senso della non necessità, nell'ambito delle procedure telematiche, di sedute pubbliche per l'apertura delle offerte (*Consiglio di Stato*, sez. III, 3 ottobre 2016, n. 4050; *id.*, sez. III, 25 novembre 2016, n. 4990; *Tar Sardegna* 665/2017); tale orientamento risulta trasfuso, a livello normativo, nell'art. 58 d. lgs. 50/2016, che non ha codificato, in relazione alle procedure gestite in forma telematica, alcuna fase pubblica.

Pertanto, la stazione appaltante comunica che non sarà data nessuna notizia ai concorrenti circa la pubblicità delle sedute.

Il RUP ovvero seggio di gara istituito ad hoc procederà a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il RUP procederà a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- adottare il provvedimento (determina) che decide le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara,



provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

20 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21 APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto .

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente la commissione comunicherà i punteggi *già riparametrati*, attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta, secondo i criteri e le modalità descritte al punto .

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul *prezzo*.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 26.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto .

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- 22 mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- 23 presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- 24 presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.



Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

26

AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.



La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 2.000,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

27 ACCESSO AGLI ATTI

Ai fini del presente appalto sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali. Tuttavia, è consentito l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto.

Esclusivamente in relazione al presente appalto la difesa in giudizio dei propri interessi potrà essere dimostrata dall'operatore economico mediante la richiesta di accesso formulata dal proprio legale, a cui dovrà essere allegato, debitamente compilato, l'atto di procura alle liti.

Non saranno comunque prese in considerazione richieste di accesso agli atti in relazione a informazioni di cui al comma 1, effettuate da operatori economici la cui posizione in graduatoria non permette loro di avere un interesse a ricorrere.

28 CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

A tal fine, l'elenco del personale attualmente impiegato è riportato in allegato.

29 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Nocera (Sa), rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

30 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

31 TITOLARE/RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Titolare/Responsabile del trattamento: Denominazione: COMUNE DI ANGRÌ Codice Fiscale: 00555190651
Stato: Italia Provincia: Salerno Comune: Angri CAP: 84012 Indirizzo: PIAZZA CROCIFISSO n.23. Dati del



Responsabile della Protezione dei Dati del Responsabile della Protezione dei Dati Cognome: ROSOLIA
Nome: RAFFAELE P.IVA 05732270656 –

Dati di contatto email: raffaele@studiorosolia.it Pec: studiorosolia@pec.it

Il Responsabile unico del procedimento
F.to dott. ssa Anna Galasso



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
tra i Comuni di Nocera Inferiore, Angri e Mercato San Severino
Provincia di Salerno
Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000
Comune Capofila Nocera Inferiore
Codice AUSA550636

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI E
DI GESTIONE DEL CANILE COMUNALE SITO IN ANGRI IN VIA
SANTA LUCIA
CPV:98380000-0
CIG:8545999D76 **GARA N.7974280**



Premesso:

- Che il presente atto viene allegato materialmente al contratto di appalto;
- Che la stipula del contratto di appalto comporta l'accettazione del presente capitolato speciale d'appalto;

Art. 1

Oggetto dell'appalto

Il presente appalto ha ad oggetto il **servizio di ricovero e mantenimento di un numero massimo di 60 cani randagi presenti nel canile comunale ubicato in Angri alla via Santa Lucia.**

Nel servizio di ricovero e mantenimento cani randagi nonché della gestione del canile comunale sono ricompresi tutte le incombenze meglio specificate ai successivi articoli del presente capitolato.

I cani presenti nel canile non potranno essere fatti oggetto di sperimentazione né di commercio, né potranno essere soppressi, fatta eccezione per i casi previsti dall'art.2 comma6 della Legge 281/1991 e successive modificazioni e/o su espresso parere del medico ufficiale del competente Servizio Veterinario ASL.

Art. 2

Rispondenza ai criteri ambientali

I **servizi** oggetto della presente fornitura devono essere conformi agli eventuali criteri ambientali minimi di cui al relativo decreto ministeriale.

Art. 3

Direttore dell'esecuzione del contratto

L'amministrazione prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un direttore dell'esecuzione del contratto, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

Art. 4

Avvio dell'esecuzione del contratto

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il direttore dell'esecuzione potrà redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'esecutore.

Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'esecutore e una copia conforme può essere rilasciata all'esecutore, ove questi lo richieda.

Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi strumentali all'esecuzione del contratto, l'inizio dell'attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il direttore dell'esecuzione del contratto provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

Nel caso l'esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto



previsto dai documenti contrattuali, l'esecutore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

Art. 5

Condizioni di esecuzione di prestazioni oggetto dell'appalto

A. Modalità di gestione

1. Il servizio di cui trattasi deve essere espletato nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari nazionali e regionali vigenti in materia d'igiene sanità e servizi veterinari, con particolare riferimento alla Legge n.281/91 e dalla L.R.n.3/19.
2. Sarà obbligo del gestore e, sono a suo carico, i relativi oneri finalizzati a predisporre ogni intervento e/o adempimento necessario a garantire che la gestione della struttura avvenga in piena conformità con gli obblighi dettati dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, igiene e sanità. Nel canile dovranno trovare accoglienza esclusivamente i cani recuperati nel territorio del Comune di Angri dal competente servizio di accalappiacani della ASL SA in quanto vaganti per essere anagrafati e sottoposti a trattamenti sanitari, così come previsto dalle normative vigenti.
3. Qualora vengano abbandonati dei cani da parte di terzi all'interno od in prossimità del canile comunale, il gestore è tenuto a richiedere l'immediato intervento del Servizio Veterinario dell'ASL SA onde consentire l'identificazione del/dei possessori dei cani abbandonati e di successivi provvedimenti di legge.
4. Presso il canile permanente potranno essere accolti unicamente cani che siano stati sterilizzati ed anagrafati e che abbiano trascorso il prescritto periodo di osservazione presso il reparto contumacia.
5. Il Gestore dovrà provvedere alla sterilizzazione degli animali
6. Al gestore, per lo svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato, spetta nominare e comunicare sia al Comune che al Servizio Veterinario dell'ASL SA, un Responsabile della struttura costituita sia dal canile sanitario che dal rifugio, che curi l'applicazione di tutti gli adempimenti derivanti dal presente Capitolato.
7. Fatte salve tutte le competenze in merito a carico del Servizio Veterinario dell'ASL SA, fino a tale nomina, le funzioni, i compiti e le responsabilità a carico del responsabile della struttura, saranno attribuite al firmatario del relativo contratto.

B. Compiti del gestore

1. all'aggiornamento del registro delle presenze, annotando la data di entrata e di uscita, a qualunque titolo (affidamento e/o decesso, trasferimento);
2. alla comunicazione con cadenza settimanale, al Servizio Veterinario competente per territorio e all'Amministrazione Comunale di Angri di tutti i decessi;
3. ad intrattenere rapporti corretti con il Cittadino e le Associazioni di volontariato (tali rapporti saranno regolati mediante affissione all'ingresso della struttura/e di apposito cartello);
4. a far conoscere, dietro richiesta dell'Amministrazione formulata anche per le vie brevi, il numero dei cani custoditi al momento;
5. a collaborare con il Servizio Veterinario della ASL competente per territorio alla cattura dei cani randagi vaganti sul territorio di Angri;
6. a collaborare con il Servizio Veterinario della ASL, secondo quanto disposto dalla normativa vigente;
7. a concordare e predisporre, di concerto con il Comune, campagne di informazione, educazione e sensibilizzazione, rivolte ai proprietari di animali, ai giovani in età scolare e alla



cittadinanza, per favorire un corretto rapporto con gli animali, il rispetto della loro vita e del loro habitat, anche al fine di evitarne l'abbandono e favorirne l'adozione.

8. garantire un servizio di assistenza diurno, notturno, domenicale e festivo, qualsiasi siano le condizioni atmosferiche.
9. Competono al gestore nello svolgimento dell'attività di mantenimento dei cani e gestione del canile:
10. garantire negli orari di apertura al pubblico un servizio di riferimento, sia telefonico che diretto, per tutti i cittadini, fornendo informazioni sui cani ritrovati o smarriti, sui servizi attuati dal Comune in favore degli animali, sulle disposizioni legislative e normative vigenti, etc..;
11. dotarsi di apposito portale web contenente le informazioni relative agli animali ospitati presso la struttura, garantendo al comune l'accesso ventiquattro ore al giorno ai dati degli animali ospitati per proprio conto;
12. farsi carico delle spese di acquisto del cibo, vaccini, integratori, medicinali, materiale ambulatoriale, di pulizia e di disinfezioni;
13. garantire i controlli sanitari, le profilassi di malattie di provenienza igienico sanitaria, le vaccinazioni;
14. la tutela igienico/sanitaria dei cani ricoverati, attenendosi alle disposizioni del medico veterinario;
15. la igienicità e pulizia degli ambienti adibiti alla ospitalità dei cani, attenendosi alle disposizioni di un medico veterinario;
16. la alimentazione sana ed adeguata ed un buon trattamento degli animali ricoverati, attenendosi alle disposizioni di un medico veterinario; il Gestore si impegna inoltre alla somministrazione di una alimentazione differenziata qualora se ne rappresentasse la necessità (animali anziani, animali che necessitano di alimentazione differenziata, cuccioli, etc);
17. provvedere a garantire personale specializzato a fini dello svolgimento del servizio oggetto del presente appalto, in conformità a quanto previsto e prescritto dalla L.R. n.3/19;
18. lastipuladiunidoneocontrattodiassicurazione,aisensidellaLeggen.266/1991erelatividecreti diattuazione,peridannichedovesserosubiregliaddettidurantelosvolgimentodell'attivitàeperdann i aterzieventualmentederivantidallamedesimaattività,trasmettendonecopiaalComunedAngri.
19. lo smaltimento delle carcasse dei cani che avverrà secondo le indicazioni del Servizio Veterinario competente e con le modalità prescritte dal competente Ufficio di Igiene e Sanità Pubblica.
20. Il Gestore dovrà garantire l'accesso ai Volontari delle Associazioni di Volontariato di Protezione Animale, iscritte all'apposito Albo Regionale di Volontariato, che dovranno rispettare l'orario di servizio del personale del gestore.
21. Il Gestore dovrà provvedere all'espletamento dei controlli sanitari di primo livello di cui alla lett. l, c.1, art.2 della L.R. n.3/19;
22. Il soggetto aggiudicatario dovrà collaborare con il Servizio Veterinario dell'ASL SA per gli adempimenti previsti dalla L.R. n.3/19.
23. sterilizzazione degli animali, prima della cessione ai soggetti affidatari in esecuzione dell'art. 9 comma 5 della Legge Regione Campania n° 16/2001.
24. Il Gestore è obbligato alla tenuta del registro vidimato, di cui al c. 8, art.11 della L.R. n.3/19
25. Per l'espletamento di tutte le sopracitate attività connesse con il regolare funzionamento della struttura il Gestore potrà utilizzare:
 - a. lavoratori dipendenti per i quali siano rispettate le vigenti normative in materia di lavoro subordinato;
 - b. volontari iscritti ad associazioni riconosciute.



C. Direzione sanitaria e assistenza veterinaria

1. Il gestore, ai sensi della L.R. 3/2019 art11, comma7, nell'ambito del canone di cui al precedente art.3, assume l'onere di garantire la direzione sanitaria del canile attraverso un medico veterinario libero professionista convenzionato iscritto all'Ordine dei Medici Veterinari.
2. Il nome del professionista convenzionato deve essere comunicato all'Amministrazione contestualmente alla consegna del servizio.
3. Le presenze al canile del direttore sanitario sono annotate in apposito registro.
4. Il Veterinario/Direttore Sanitario dovrà intervenire in caso di eventuale emergenza nonché essere presente presso la struttura per il tempo necessario ad espletare le prestazioni qui di seguito descritte:
 - a) Controllo degli animali, all'ingresso della struttura, o entro 24 ore, tramite visita clinica, ricerca tatuaggio o microchip ed esecuzione degli esami ordinari;
 - b) redazione della scheda sanitaria (cartacea ed informatizzata);
 - c) trattamenti antiparassitari e profilassi della leishmaniosi secondo protocolli vigenti;
 - d) vaccinazioni;
 - e) consulenza ed assistenza, ove necessaria, per l'inserimento dei cani nella struttura, per la formazione dei gruppi e relativa socializzazione;
 - f) consulenza ai volontari per l'attività volta al benessere degli animali;
 - g) trattamenti terapeutici medici e chirurgici, anche d'urgenza, ritenuti necessari di volta in volta nonché in base alla epidemiologia locale della struttura e del territorio;
 - h) accertamenti diagnostici;
 - i) fornitura farmacie rifornimento vaccini e presidi sanitari;
 - j) smaltimento rifiuti speciali;
 - k) soppressioni eutanasiche;
 - l) controllo igienico sanitario generale degli ambienti e valutazione per il rispetto del benessere animale (efficienza delle pulizie, ordine, temperatura, umidità, ricambi aria etc.);
 - m) formazione del personale che opera al governo e assistenza degli animali della struttura;
 - n) controllo della qualità degli alimenti utilizzati e del relativo razionamento con consulenza al personale adibito alle operazioni di alimentazione;
 - o) relazione bimestrale;
 - p) presenza in canile per almeno 3 volte la settimana.

D. Manutenzioni e custodia della struttura

1. Competono al gestore le spese per la manutenzione ordinaria degli immobili e degli spazi esterni costituenti il canile nella sua interezza, saranno a carico del gestore, compresi i consumi d'energia elettrica, acqua ed altre forniture. Ciascun intervento di manutenzione a carico del gestore dovrà essere eseguito nel rispetto degli obblighi vigenti, anche in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Tali operazioni vengono di seguito sommariamente, ma non esaustivamente, elencate:
 - a. pulizia della struttura;
 - b. allo stoccaggio, raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali, pericolosi e no, inclusi quelli sanitari, da eseguirsi secondo le prescrizioni delle vigenti normative in materia di rifiuti;
 - c. manutenzione dell'impianto elettrico ed idrico fognante, con sostituzione o riparazione di elementi o componenti che dovessero risultare non più efficienti o deteriorati;
 - d. manutenzione e pitturazione periodica (almeno una volta l'anno) di tutte le opere in ferro ed in muratura presenti nella struttura: recinzioni, infissi, servizi igienici, gabbie, ecc.;
 - e. regolare svuotamento e smaltimento dei pozzi di raccolta reflui;



- f. manutenzione delle aree a verde annesse alla struttura.
- g. la mappatura dei luoghi e alla dichiarazione di avvenuto trattamento ratticida

2. Il Comune di Angri si riserva la facoltà di indicare la qualità e la quantità dei materiali o dei componenti da utilizzare nelle operazioni di manutenzione, così come di ordinare l'esecuzione di interventi manutentivi ordinari e straordinari, che reputasse necessari per il buon mantenimento della struttura pena la decadenza del contratto per colpa grave del gestore in caso di persistente inottemperanza.
3. È vietato al gestore apportare innovazioni o migliorie alla struttura non autorizzate dal Comune di Angri.
4. Il gestore potrà effettuare, previa autorizzazione scritta del Comune lavori di miglioria della struttura a proprie cure e spese. Al termine del rapporto, il Comune sarà sollevato, senza alcun obbligo di indennizzo, da eventuali richieste di rimborso spese sostenute dal gestore per tali spese.
5. Il gestore è obbligato a garantire la custodia e la vigilanza della struttura, per tutto il periodo di vigenza del contratto, mediante apposito personale incaricato.
6. Il gestore o persona delegata dovrà garantire, attraverso apparecchi telefonici fissi e portatili, la reperibilità 24 ore su 24 di qualsiasi giorno incluso festivi e prefestivi su chiamata del Comune di Angri e del Servizio Veterinario per gli adempimenti agli obblighi del presente capitolato.

E. Cattura, ricovero e rilevazione

1. La cattura dei cani randagi ed il loro trasferimento nel rifugio dovrà essere effettuata esclusivamente tramite il personale del Servizio Veterinario della ASL, a ciò preposto.
2. Al momento del ricovero al canile-rifugio, ogni cane catturato sarà schedato c/o l'anagrafe canina istituita presso la ASL di competenza e, nel più breve tempo, microchippato dal personale addetto del servizio Veterinario dell'ASL, con spesa a carico dell'ASL; la scheda segnaletica compilata per ogni cane, dovrà essere redatta in triplice copia, a cura dello stesso Servizio Veterinario da destinarsi rispettivamente: una al canile permanente, una al Comune di Angri ed una agli atti del Servizio Veterinario.

F. Procedure di adozione e associazioni animaliste

1. In applicazione del c.6, lett, a) dell'art 11 della legge regionale n.3/19, il gestore deve garantire, salvo intervenute condizioni straordinarie della struttura, orari di accesso al pubblico interessato alle adozioni per sei giorni settimanali, cinque ore giornaliere, compresa un'apertura di almeno quattro ore di un giorno festivo o prefestivo.
2. L'orario di apertura al pubblico è comunicato al comune e al servizio veterinario ufficiale, nonché, pubblicizzato sul sito dei citati enti e chiaramente visibili all'ingresso della struttura.
3. A norma dell'art.4 della L.n.281/1991, così come modificato dalla Legge 24dicembre2007, n.244, il gestore garantisce e favorisce la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani. In ogni caso i volontari hanno inoltre il diritto di svolgere le seguenti attività:
 - a. Monitorare visivamente tutti gli ospiti della struttura, segnalando al gestore eventuali anomali e riscontrate;
 - b. Verificare che tutti gli animali abbiano quotidianamente acqua fresca e pulita, provvedendo pertanto, anche al lavaggio delle ciotole;
 - c. entrare nei box per la pulizia degli stessi, lavaggio ciotole, accadimento dei cani.
 - d. Accedere al registro di entrata e uscita dei cani e dalle singole schede identificative, al fine di agevolarne l'adozione;
- e. Svolgere attività per la socializzazione dei cani ospiti.
 - f. Svolgere iniziative, anche all'esterno della struttura, finalizzate a favorire le adozioni



ed il benessere degli animali.

4. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di assistenza e/o cooperazione nell'organizzazione e nella realizzazione di eventuali iniziative promosse dall'Amministrazione comunale all'interno del canile, anche con la collaborazione di associazioni di volontariato.

G. Controlli e vigilanza sulla struttura

1. Il Comune potrà in qualsiasi momento chiedere al Servizio Veterinario della ASL di competenza, di procedere ad ispezioni in materia di Polizia Veterinaria.
2. L'Amministrazione Comunale – con le modalità e i tempi che riterrà più opportuno – per mezzo di suoi rappresentanti o delegati può effettuare in qualunque momento sopralluoghi all'interno della struttura al fine di verificare la rispondenza al regolare andamento del servizio, secondo le modalità indicate nel vigente disciplinare e nel rispetto della normativa vigente.
3. In caso di ispezioni che comportano la verifica di uno stato di fatto non compatibile con la buona conduzione della struttura e di condizioni minime di salubrità per gli animali il Comune potrà in qualsiasi momento disporre la risoluzione contrattuale per fatto dell'affidatario.

Art. 6

Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione.

Art. 7

Varianti introdotte dalla stazione appaltante

La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto, oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 106 del Codice dei contratti, nei seguenti casi:

- per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto;
- nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto.

Inoltre, l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'esecutore e che siano



ritenute opportune dalla stazione appaltante.

Art. 8

Variazioni entro il 20%

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 9

La sospensione dell'esecuzione del contratto.

Il verbale di sospensione

Il direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione potrà essere ordinata per:

- 1) avverse condizioni climatiche;
- 2) cause di forza maggiore;
- 3) altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione.

Il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

Art. 10

Verifica di conformità

L'esecuzione dell'appalto è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.

Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto per i servizi e le forniture.

Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei beni e dei servizi ed al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

Art. 11

Termini per avviare la verifica di conformità e soggetti competenti ad

effettuarla

La verifica di conformità è avviata entro venti giorni dall'ultimazione della prestazione.

La verifica di conformità verrà condotta nel corso dell'esecuzione del contratto nei seguenti casi:

- 1) quando per la natura dei prodotti da fornire o dei servizi da prestare sia possibile soltanto l'effettuazione di una verifica di conformità in corso di esecuzione contrattuale;
- 2) quando si tratti di appalti di forniture e di servizi con prestazioni continuative, secondo i criteri di periodicità stabiliti nel contratto.

L'amministrazione si riserva di condurre la verifica di conformità nel corso dell'esecuzione in ogni caso in cui ne ravvisi l'opportunità.

Art. 12

Termini per concludere la verifica di conformità

La verifica di conformità di un intervento verrà conclusa non oltre 30 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli accertamenti e riscontri ritenuti necessari.

Art. 13

La verifica di conformità definitiva. Il processo verbale

Il direttore dell'esecuzione fornirà tempestivo avviso all'esecutore del giorno della verifica di conformità, affinché quest'ultimo possa intervenire. Della verifica di conformità è redatto processo verbale. I processi verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti.

Art. 14

Oneri relativi alle operazioni di verifica di conformità

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'esecutore. L'esecutore, a propria cura e spesa, deve mettere a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari.

Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi saranno trattenute, d'ufficio, le spesa dal corrispettivo dovuto all'esecutore.

Art. 15

Valutazioni dei soggetti che procedono alla verifica di conformità

I soggetti che procedono alla verifica di conformità indicano se le prestazioni sono o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all'esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere.

Art. 16

Emissione del certificato di verifica di conformità



La stazione appaltante rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

Se i **servizi** non dovessero corrispondere anche in parte ai requisiti richiesti, la stazione appaltante si riserva di rifiutarli *in toto* o in parte, ed il fornitore sarà invitato a provvedere ad altra fornitura/servizio.

In tal caso la ditta aggiudicataria sarà tenuta a provvedere a nuova consegna, a proprio esclusivo onere, entro 24 ore o nel più breve termine posto dall'amministrazione.

Nel caso in cui la ditta affidataria sia sprovvista delle merci richieste dovrà provvedere all'acquisto delle stesse presso terzi senza alcun ulteriore onere per la stazione appaltante.

Nel caso in cui la ditta affidataria non sostituisca i prodotti rifiutati, la stazione appaltante potrà comunque provvedere al loro reperimento presso terzi in danno all'appaltatore con addebito ad esso del costo in più sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto.

Art. 17

Contestazioni che l'esecutore può inserire nel certificato di verifica di conformità

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

Art. 18

L'attestazione di regolare esecuzione

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sostituire la verifica di conformità con l'attestazione di regolare esecuzione emessa dal responsabile del procedimento.

L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre 30 giorni dalla ultimazione dell'esecuzione e contiene i seguenti elementi:

- 1) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- 2) l'indicazione dell'esecutore;
- 3) il nominativo del responsabile del procedimento;
- 4) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
- 5) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
- 6) la certificazione di regolare esecuzione.

Art. 19

Penali in caso di ritardo

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà



applicare alla ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, da un minimo all'1 (uno) per mille del valore dell'intera fornitura del servizio ad un massimo dello 0,5% dell'intera fornitura.

L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti.

Il responsabile del procedimento o il direttore dell'esecuzione, con nota indirizzata al dirigente propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del dirigente, avverso la quale la ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente la fornitura del servizio alla ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

Art. 20

Risoluzione del contratto

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- a) frode nella esecuzione dell'appalto;
- b) mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Foglio patti e condizioni;
- c) manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- e) interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 3 giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno di durata del contratto;
- f) reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;



- g) cessione del Contratto, al di fuori delle ipotesi previste
- h) utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- i) concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- j) inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- k) ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verificano deficienze e inadempimenti tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Art. 21

Recesso

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte dell'aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in contratto.

Art. 22

Pagamenti

Il pagamento del corrispettivo spettante all'aggiudicatario dovrà essere riferito alle unità canine effettivamente ricoverate, ed al numero dei giorni di ricovero.

Il pagamento della fornitura del servizio sarà effettuato entro trenta (30) giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI.

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della ditta.

Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva acceso presso banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice



fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

Il pagamento verrà effettuato previo accertamento della regolarità della fornitura/**servizio**. L'accertamento deve concludersi entro 30 giorni dalla consegna del bene o dalla esecuzione del servizio.

L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.

Il codice C.I.G. relativo alla fornitura di che trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Art. 23

Svincolo della garanzia definitiva

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo dell'80% dell'importo garantito.

L'ammontare residuo del 20% è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità.

Art. 24

Revisione dei prezzi delle forniture

Non è prevista la revisione dei prezzi.

Art. 25

Proroga contrattuale

La proroga è limitata ad un periodo di mesi **6 (sei)** necessari alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Art. 26

Cessione del contratto

È vietata sotto qualsiasi forma la cessione del contratto.

Art. 27

Contratto

La stipula del contratto avverrà mediante sottoscrizione del documento di stipula del Mercato elettronico della pubblica amministrazione.

L'impresa contraente dovrà farsi carico delle spese relative all'assolvimento degli obblighi di pagamento del bollo .



Art. 28

Nuove convenzioni Consip

In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 7 del d.l. n. 95/2012, convertito in l. n. 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora l'impresa affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d'appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale.

L'amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

In caso di recesso l'amministrazione provvederà a corrispondere all'appaltatore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle ancora da eseguire.

Art. 29

Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Gli obblighi di condotta previsti dal "*Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici*", ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa affidataria dell'appalto.

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "*Regolamento*". L'amministrazione comunicherà all'impresa aggiudicataria, mediante apposita comunicazione l'indirizzo url del sito comunale in cui il menzionato "*Regolamento*" è pubblicato, all'interno della sezione "*amministrazione trasparente*".

Art. 30

Foro competente

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui all'art. 206 del d.lgs. n. 50/2016.

Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il Tribunale di **Nocera (Sa)**.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. ssa Anna Galasso

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00189/2020 del 04/12/2020 a firma del Dirigente
SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI E DI GESTIONE DEL CANILE
COMUNALE SITO IN ANGRI IN VIA SANTA LUCIA

CPV:98380000-0

CIG:8545999D76

GARA N.7974280

- {3}, avente oggetto: {4}

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	M a c r o	C a p	A r t	T i p o	S i o p e	N. P r	A n n o P	Sub
aggiudicatario	GESTIONE CANILE COMUNALE	€ 44.655,00	03	01	1	03	01 20		P		55 85 3	20 21	
aggiudicatario	GESTIONE CANILE COMUNALE	€ 53.436,00	03	01	1	03	01 20		P		55 85 3	20 22	
aggiudicatario	GESTIONE CANILE COMUNALE	€ 35.718,60	03	01	1	03	01 20		P		55 85 3	20 23	

Totale prenotazione € 133.809,60
spesa:

Parere Prenotazione: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.